



TRIBUNALE DI VICENZA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Vicenza, 11 ottobre 2019

**Oggetto:** Orientamenti giudici del lavoro. Computo dei termini a ritroso.

I giudici del lavoro di questo Tribunale hanno concordato il seguente orientamento sul tema del computo del termine a ritroso, stabilito dall'art. 416 comma 1 c.p.c. per la costituzione del convenuto.

Si pone infatti la questione di stabilire il regime applicabile nel caso in cui il termine venga a scadere di sabato. Infatti, l'art. 155 ai commi 4 e 5 stabilisce la proroga al primo giorno seguente non festivo del termine che scade in giorno festivo e applica questa regola anche al giorno che scade di sabato.

Pur consapevoli dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (cfr. Cassazione Civile 14-9-2017 n. 21335), che, con riguardo ai termini che si computano a ritroso, afferma il principio dell'anticipazione al primo giorno non festivo cronologicamente precedente, quando il termine a ritroso venga a scadere in giorno festivo o di sabato, i giudici del lavoro di questo Tribunale ritengono di aderire in parte al diverso orientamento, espresso di recente dalla Corte Appello Lecce del 12-2-2016 (in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 2017), che si propone di contemperare le esigenze di difesa del convenuto a non vedersi ridurre il termine per la costituzione, con quelle dell'attore a non vedersi ridotto il termine per esaminare la memoria di costituzione e articolare le difese conseguenti.


A differenza della sentenza richiamata, va osservato come l'art. 155 consideri il sabato come giorno festivo, sia pure a fini del computo del termine. Pertanto, il termine a ritroso che venga a scadere di sabato deve intendersi prorogato al lunedì successivo (nel caso di giorno festivo al primo giorno non festivo successivo), mentre l'attore ha la possibilità di chiedere al giudice un termine a difesa per poter esaminare compiutamente la memoria avversaria. In questo modo il convenuto non vede ridotto il termine di

costituzione e l'attore ha la possibilità di ottenere dal giudice un termine per articolare le proprie difese conseguenti alla costituzione del convenuto.

Pertanto i giudici del lavoro si atterranno a questo orientamento.

Il Presidente della prima Sezione Civile

(dott. Gaetano Campo)

Handwritten signature of Gaetano Campo in black ink.